



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETA'

Codice etico dei professionisti che svolgono incarichi nelle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione ai sensi del D.L. 233/1986 (convertito con L. 430/1986) e nelle società cooperative ex artt. 2545 *terdecies*, 2545 *sexiesdecies*, 2545 *septiesdecies* e 2545 *octiesdecies* c.c.

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente Codice Etico è la carta dei diritti e doveri morali nonché mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'Amministrazione che lo redige.

Reca i principi guida della condotta da adottare da parte dei professionisti nominati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell'esecuzione degli incarichi assunti nelle società fiduciarie e fiduciarie e di revisione ai sensi del D.L. 233/1986 (convertito con L. 430/1986) e nelle società cooperative ex artt. 2545 *terdecies*, 2545 *sexiesdecies*, 2545 *septiesdecies* e 2545 *octiesdecies* c.c..

2. L'attività di tali soggetti deve essere rispettosa dei doveri di buona fede, lealtà, imparzialità e diligenza e degli obblighi di riservatezza, dev'essere inoltre conforme alla posizione di indipendenza nonché ossequiosa dei compiti di garanzia correlati.

3. Il codice si applica anche ai consulenti, ai tecnici ed ai collaboratori dei quali il professionista, debitamente autorizzato, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Il professionista incaricato si impegna a rispettare il codice dal momento dell'accettazione dell'incarico e a tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, imparzialità, integrità, onestà, trasparenza, competenza, indipendenza ed efficacia.

2. Il professionista incaricato evita ogni atto o comportamento che violi o possa far ritenere violate le disposizioni di legge o di regolamento o contenute nel codice.

3. I rapporti tra il professionista e l'Amministrazione conferente l'incarico sono improntati a fiducia e collaborazione.



Art. 3 – Imparzialità e indipendenza

1. Il professionista incaricato opera con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge; adotta iniziative e decisioni nella massima trasparenza e indipendenza precipue del ruolo ricoperto.
2. Nei rapporti con i soggetti interessati a qualunque titolo, il professionista non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare il puntuale adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 4 - Integrità

1. Il professionista non utilizza le informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferitogli per perseguire fini personali o per conseguire utilità, profitto o benefici privati.
2. Rifiuta benefici di ogni genere, che possano essere o apparire tali da influenzarne l'indipendenza di operato e l'imparzialità; inoltre non sollecita né accetta, per sé o per altri, alcun dono o altre utilità da parte di soggetti comunque interessati all'attività professionale dallo stesso svolta o che intendano entrare in rapporto con esso.
3. Nel caso in cui riceva pressioni indebite o gli vengano offerti regali, benefici o altre utilità, il professionista è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione conferente l'incarico.

Art. 5 – Riservatezza

1. Il professionista rispetta il segreto d'ufficio e mantiene riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla normativa vigente, non divulgando a terzi che non hanno legittimi interessi nella procedura atti e informazioni afferenti alle attività liquidatorie o di gestione poste in essere. Il professionista osserva il dovere di riservatezza anche dopo la conclusione dell'incarico.
2. Il professionista è dispensato dal dovere di riservatezza solo nel caso in cui le parti concordino per iscritto la divulgazione ovvero se la conoscenza di circostanze comporta, nell'ipotesi in cui sia tenuta riservata, grave danno.

Art. 6 – Conflitto d'interessi, anche potenziale

1. Il professionista si adopera per prevenire situazioni di conflitto d'interessi con l'incarico attribuito ed informa tempestivamente l'Amministrazione conferente l'incarico degli eventuali interessi, anche di natura economica, che egli, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado o i soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di propria competenza



astenedosi, in ogni caso, dal partecipare ad attività o decisioni che determinano o possono indurre tale conflitto o che possano minare l'integrità del rapporto fiduciario con l'Amministrazione conferente.

2. Il presente codice impegna altresì il professionista cessato dall'incarico a qualunque titolo a non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con i soggetti coinvolti nella procedura per il prosieguo e fino a conclusione della stessa.

Art. 7 – Linguaggio

Il professionista, unitamente ai propri dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a qualunque destinatario ad utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile e riguardoso del ruolo ricoperto.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore con la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Roma, 28 novembre 2022